

R.G. n. 1792/2007

Sent. n. 156/2009

Cron. n.

11576

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

dott. Gianfranco Castellaneta	-	Presidente
dott. Sebastiano L. Gentile	-	Consigliere
dott. Marcello De Cillis	-	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella controversia di lavoro, iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1792/07

tra

**PICARO Franco Ernesto Antonio**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Fatigato ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Benedetto Di Pantaleo in Bari, alla via Palmieri n. 31

- appellante -

e

**POSTE ITALIANE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti per Notar A. Ioli di Roma del 13.3.2007, dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrieri, in via Fiume n. 5 di Bari

- appellata -

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15.1.2001, Picaro Franco Ernesto Antonio, premesso di essere dipendente della società Poste Italiane dal 5.2.1962 con la qualifica attuale di quadro di 1° livello, conveniva in giudizio, innanzi al giudice del lavoro di Foggia, l'anzidetta società datoriale, per ivi sentirla condannare al risarcimento, in proprio favore, di *"tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio occorsogli in data 5.7.1999, da quantificarsi nella misura esposta in narrativa o*

M. De Cillis

determinata dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità".

A fondamento della propria domanda il ricorrente deduceva:

- che il 5.7.1999, mentre stava prestando la propria attività lavorativa quale direttore dell'ufficio postale n.7 di Foggia, era rimasto coinvolto in una rapina a mano armata ad opera di ignoti malfattori che, nel corso della loro azione criminosa ai danni dell'ufficio, lo avevano ripetutamente percosso in varie zone del corpo;
- che al termine della rapina era stato condotto presso il locale pronto soccorso dove gli erano stati diagnosticati alcuni traumi e contusioni; inoltre la triste esperienza vissuta gli aveva provocato uno stato depressivo che aveva avuto quale ulteriore conseguenza quella di non poter più essere adibito a mansioni comportanti un contatto con il pubblico;
- che, successivamente, in seguito all'apertura della pratica infortunistica, l'INAIL gli aveva riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa dell'11%, erogandogli la relativa indennità; emolumento che, però, non aveva coperto ogni voce di danno subito;
- che la società datoriale, avendo omesso ogni opportuna e doverosa cautela atta ad evitare eventi del tipo subito, aveva violato il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ., così rendendosi responsabile dei danni patiti, comprensivi di *"danno biologico nella misura del 20% come invalidità permanente, giorni 216 di invalidità temporanea; danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa e perdita di chance nella misura del 20%..; il danno morale nella misura della metà dell'intero danno biologico"*, ovvero quantificabili nelle misure ritenute di giustizia;
- che, infine, poiché le menomazioni fisiche subite dal ricorrente avevano integrato gli estremi del reato di lesioni colpose, in capo alla società resistente si sarebbe dovuto configurare anche una responsabilità per danni morali, ex art. 2059 cod. civ.

Regolarmente costituitasi in giudizio, la società Poste Italiane contestava la sussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., avendo adottato ogni misura idonea a prevenire situazioni quali quella verificatasi, sia per l'affermazione della responsabilità ex art. 2059 cod. civ.; concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del processo venivano sentiti numerosi testi in ordine alla dinamica dei fatti esposti in ricorso ed espletata una consulenza tecnica sulla persona del ricorrente.

Con sentenza del 24.10.2006, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

A sostegno di tale decisione, il Tribunale riteneva:

M. De Gellis

- che la domanda attorea avesse fatto riferimento sia al disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. che allà previsione di cui all'art. 2059 cod. civ. e, quindi, sia ad una responsabilità contrattuale che ad una extracontrattuale, per cui era necessario preliminarmente stabilire *"se nella dinamica esposta in ricorso e confermata dai testi, a parte la condotta attiva dei rapinatori, possa ravvisarsi un comportamento di tipo omissivo del datore di lavoro, concretizzatosi nella mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a tutelare l'integrità fisica del lavoratore nel corso dell'espletamento della prestazione lavorativa; con la necessaria precisazione, per quanto più sopra detto, se l'omissione in discorso, qualora sussistente, rivesta un'incidenza tale da porsi in violazione del principio del neminem laedere, che contraddistingue la responsabilità aquiliana, oppure se possa essere considerata unicamente lesiva del diritto del lavoratore, nascente dal contratto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, ad ottenere l'esatta prestazione facente capo al datore di lavoro"*;

- che dalla dinamica dei fatti così come avvenuti e provati si sarebbe dovuta escludere in radice qualsiasi responsabilità extracontrattuale della società datoriale ex art. 2059 cod. civ., sul presupposto dell'inesistenza di alcun nesso di causalità tra le lesioni subite dal Picaro nel corso della rapina e la presunta mancanza nella filiale di dispositivi di sicurezza;

- che, inoltre, nessuna responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. si sarebbe potuta ravvisare, atteso che le risultanze processuali avevano messo in luce che l'ufficio in questione era ubicato all'interno di un cortile, protetto da una cancellata, quindi, certamente non di facile accesso dalla strada;

- che, quindi, l'azione criminosa perpetrata era stata senza dubbio caratterizzata da una assoluta eccezionalità che, seppure ripetitiva rispetto ad altra eseguita nei confronti del medesimo ufficio tempo addietro, non ne escludeva il carattere imprevedibile e straordinario.

Avverso tale decisione, con ricorso del 10.5.2007, ha proposto appello il Picaro, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza per i motivi che di seguito si esamineranno.

La Poste Italiane S.p.A. ha resistito al gravame.

Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura dell'allegato dispositivo.

#### **Motivi della decisione**

L'appello è fondato per quanto di ragione, onde dovrà essere accolto nei seguenti limiti.

Preliminarmente va precisato che l'appellante ha limitato le proprie argomentazioni critiche a quella parte della sentenza che ha escluso la violazione, da parte datoriale, dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ. <sup>(1)</sup>.

Sicché, in virtù del principio devolutivo in grado di appello, la successiva disamina deve essere circoscritta al tema indicato, con esclusione di qualsivoglia considerazione in ordine all'iniziale ulteriore e diverso profilo della denunciata responsabilità aquiliana e della conseguente istanza di danni morali.

Peraltro, poiché il gravame coinvolge la complessiva struttura motivazionale adottata dal Tribunale sul tema della responsabilità contrattuale della società datoriale, s'impone una rivisitazione globale della censurata decisione.

Come si è già avuto modo di osservare il Tribunale di Foggia ha escluso una responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. in ragione del fatto che, essendo risultato che *"l'ufficio in questione era ubicato all'interno di un cortile, protetto da una cancellata, quindi, certamente non di facile accesso dalla strada"*, ne conseguiva che *"l'azione criminosa perpetrata era stata senza dubbio caratterizzata da una assoluta eccezionalità che, seppure ripetitiva rispetto ad altra eseguita nei confronti del medesimo ufficio tempo addietro, non ne escludeva il carattere imprevedibile e straordinario"*.

Tale conclusione non può essere condivisa, né con riferimento all'esatta verifica delle (più complesse) acquisizioni probatorie, né con riguardo alla caratterizzazione della condotta dei terzi (l'altrui azione criminosa) né, infine, in relazione all'implicito esonero della responsabilità del datore di lavoro per inesigibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (arg. ex art. 1218 cod. civ.).

L'art. 2087 cod. civ., rubricato *"tutela delle condizioni di lavoro"*, è generalmente ritenuta una norma *"in bianco"* il cui contenuto, volutamente generico, tende ad attualizzare il precetto in essa indicato, adeguandolo non solo alle peculiarità delle diverse attività lavorative che costellano i vari ambiti del lavoro ma anche alle continue acquisizioni della scienza e della tecnica applicabili al lavoro, sì da evitare il rischio di subordinare la protezione del lavoratore al dato formale del recepimento legislativo o contrattuale.

Tale norma, facendo carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere specifico a carico del datore di lavoro, che trova

<sup>1</sup> Limitandosi (in poche righe di pag. 6 dell'appello) ad un richiamo generico ma non critico alla questione della responsabilità extracontrattuale.

fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 23162 del 7.11.2007*).

L'obbligazione ivi configurata non è limitata, così, ad una mera astensione da condotte lesive all'incolumità del dipendente, ma prescrive al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, anche se non richiamate in modo specifico da norme particolari, appaiano necessarie a rendere sicuro l'ambiente di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. 10.1.2007 n.238; Cass. 21.12.2006 n.41951; Cass. 29.9.2006 n. 32286).

Peraltro, la natura di norma di chiusura del sistema normativo di tutela antinfortunistica dell'art. 2087 cod. civ. esige che il datore di lavoro faccia propri non solo gli accorgimenti prescritti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma anche quelli che siano, in base alle norme tecniche ed all'esperienza, funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, comprese quelle che possono proteggere i lavoratori da fattori esterni al rapporto di lavoro.

Con l'ulteriore inevitabile conseguenza che la corretta ed effettiva applicazione della norma in rassegna richiede che il datore di lavoro sia tenuto ad adottare tutte le misure di protezione messe a disposizione dal progresso tecnologico in relazione alla peculiarità del lavoro svolto.

Peraltro, proprio con riferimento a possibili 'fattori' lesivi 'esterni' all'ambito lavorativo, si è ritenuto che *"la disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente previste dal legislatore ed impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento in condizioni di perfetta funzionalità - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di tale integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro, in relazione ad eventi che, seppur non direttamente collegati allo stesso, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (nella specie: rapine), si presentino con frequenza periodica in alcuni settori, quale quello delle aziende di credito, sicché il relativo rischio ha un apprezzabile grado di probabilità"* (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 8422 del 3.9.1997*).

Infine, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, si è statuito che *"...In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore/datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o, comunque, il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore/datore di lavoro ha posto in essere un comportamento*

*contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"* (v. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 14469 del 7.11.2000*).

Pertanto, poiché il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 cod. civ. dell'infortunio occorso al personale dipendente, ove non provi di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 17066 del 3.8.2007*), ne consegue che per far valere tale responsabilità contrattuale ed ottenere il risarcimento del danno alla propria integrità psicofisica (cd. danno biologico), è sufficiente che il lavoratore danneggiato dimostri, oltre che la lesione subita ed il nesso di causalità che la lega alla prestazione lavorativa, anche l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione.

Sicché, una volta che abbia assolto tale onere, non occorre che lo stesso dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando, invece, su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 1307 del 5.2.2000*).

Orbene, nel caso in rassegna l'appellante, sin dal primo grado del giudizio, ha provato, mediante l'assunzione dei testi e la produzione documentale, sia l'esistenza in concreto del danno patito sia la relazione causale tra questo e l'evento lesivo (la rapina).

A tal uopo occorre precisare, per un verso, che lo svolgimento del fatto criminoso non risulta contestato dalla società datoriale e, comunque, provato dal testimoniale assunto e, per altro verso, che la consulenza medica espletata in prime cure aveva consentito di accertare, anche sulla base delle testimonianze acquisite e della documentazione sanitaria prodotta, che le lesioni fisiche e psichiche subite dal Picaro erano state la conseguenza dell'azione criminosa perpetrata dai rapinatori ai danni dell'ufficio postale di cui l'appellante era direttore.

A ciò aggiungasi che nella vicenda in esame non si profila, neppure in astratto, un difetto di nesso di causalità per cd. rischio elettivo, atteso che non è neppure ipotizzabile che l'evento lesivo (rapina) potesse essere in qualche modo connesso ad un'opzione pericolosa del lavoratore svincolata dalle esigenze lavorative dell'ufficio postale (da lui diretto).

L'appellante, inoltre, ha anche fornito la prova (a mezzo della prova testimoniale) del nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale - nello specifico: l'inadeguatezza dei mezzi di protezione predisposti dalle Poste Italiane - e il verificarsi del danno alla sua persona.

In tal senso militano diversi elementi:

- anzitutto l'inefficienza del sistema di allarme, come ammesso da Poste Italiane S.p.A. sin dalla memoria di costituzione in primo grado (al riguardo è appena il caso di rilevare che l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro non si esaurisce nella predisposizione del sistema di tutela ma anche nella sua manutenzione per l'efficienza dello stesso: cfr. Cass. 17.2.2003 n.2357);

- in secondo luogo l'assenza di qualsiasi altra idonea misura di sicurezza, essendo risultato che:

1. l'ufficio postale era ubicato all'interno di un cortile condominiale e nella quasi totalità del suo perimetro non era costituito da muratura ma circondato da vetrate non antisfondamento né antiproiettile (agevolmente sfondate dai rapinatori con un fuoristrada);
2. non era dotato di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco automatico con impianti di videoregistrazione;
3. non era garantito da alcuna vigilanza a mezzo guardie giurate;
4. l'accesso dei dipendenti e del pubblico avveniva dal cortile condominiale, protetto da un semplice cancello, anch'esso sfondato dai malviventi.

A fronte di siffatto quadro probatorio, vieppiù aggravato dal rilievo che nel luglio 1999 (allorquando ebbe luogo la rapina) gli uffici postali, oltre a svolgere la principale attività di fornitura di servizi postali, avevano iniziato ad offrire al pubblico anche servizi creditizi, con conseguente maggior incremento di denaro liquido <sup>(2)</sup> e, quindi, aumento del rischio di furti e/o rapine, il Tribunale di Foggia, ha ritenuto:

a) che non vi sarebbe stato alcun comportamento omissivo in tema di mancata adozione di misure di sicurezza da parte delle Poste, in quanto i danni riportati dal Picaro non avrebbero avuto la loro fonte immediata e diretta nella mancata adozione di adeguate misure di sicurezza ma soltanto nella violenta azione criminosa;

b) che l'azione criminosa perpetrata sarebbe stata caratterizzata da un'assoluta eccezionalità, che seppure ripetitiva rispetto ad altre eseguite nei confronti del medesimo ufficio tempo addietro, non impediva che la si potesse considerare imprevedibile.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Infatti, una volta che il lavoratore aveva indicato le regole di condotta che assumeva violate ed aveva, pertanto, dimostrato il difetto di concrete misure di sicurezza, tanto più necessarie quanto dirette alla salvaguardia dell'integrità fisica di dipendenti di un'unità lavorativa ordinariamente destinata alla gestione di valori e denaro (peraltro in un territorio notoriamente ad alto tasso di criminalità), non aveva anche l'onere di dimostrare la colpa del suo datore di lavoro, dato che, ai

<sup>2</sup> "nei giorni di paga delle pensioni nell'ufficio erano depositati oltre duecento milioni di lire...": teste Cea, ud. del 11.11.2002.

sensi dell'art. 1218 cod. civ., era costui che avrebbe dovuto provare che l'inadempimento o l'impossibilità dell'adempimento, consistente nella preventiva predisposizione di misure di tutela adeguate all'esercizio di quel 'tipo' di impresa ("*particolarità del lavoro*", ex art. 2087 cod. civ.) ed alla esperienza ed alla tecnica del momento, derivavano da causa a lui non imputabile (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 14469 del 7.11.2000, già cit.) ovvero dimostrare l'intervenuta adozione di misure di sicurezza idonee (a scongiurare l'evento dannoso) o, al più, l'adeguatezza, al medesimo fine, di quelle esistenti (per il vero limitate ad una vetrata e ad un cancello condominiale).

Ciò che Poste Italiane S.p.A. non ha fatto, finendo, anzi, per ammettere, sin dalle prime 'battute' del processo, il mancato funzionamento dell'unica misura di sicurezza presente presso l'ufficio postale cui era addetto il Picaro al momento della rapina, ossia il sistema antifurto.

Né sembra corretto sostenere - per escludere comunque la responsabilità datoriale - che, sebbene non fossero state adottate misure di sicurezza adeguate alla particolare attività lavorativa svolta (servizi postali e creditizi, con movimentazione di discrete quantità di denaro: come ammesso dallo stesso Tribunale), tuttavia, trattandosi di un'azione criminosa "*eccezionale, imprevedibile e straordinaria*"<sup>3</sup>), la stessa avrebbe escluso di per sé ogni riferibilità colposa alla condotta omissiva datoriale.

Infatti, premesso che una rapina (con sfondamento) non dovrebbe mai potersi considerare un evento "*ordinario*", la valutazione da operare ben può (e deve) riguardare le 'modalità' con cui si è realizzato l'evento delittuoso, sì da giungere ad una connotazione di imprevedibilità e straordinarietà solo dopo aver accertato, con onere probatorio a carico del datore di lavoro, la presenza di adeguate misure di sicurezza e l'eventuale loro elusione attraverso le modalità di esecuzione dell'evento criminoso.

Con l'ulteriore conseguenza che l'evento (rapina) potrà non essere imputato al datore di lavoro solo dopo che questi abbia provato che in concreto erano state adottate tutte le cautele necessarie, tali essendo quelle adeguate: a) alla '*particolarità*' dell'attività svolta; b) all'esperienza (scienza) ed alla tecnologia in uso per siti ed attività analoghe; c) all'apprezzabile frequenza con la quale l'evento criminoso si fosse già verificato e all'apprezzabile probabilità del ripetersi dello stesso (e, quindi, alla prevedibilità ed all'evitabilità alla stregua dei comuni criteri di diligenza).

<sup>3</sup> "l'azione criminosa perpetrata è senza dubbio caratterizzata da una assoluta eccezionalità che, seppure ripetitiva rispetto ad altra eseguita nei confronti del medesimo ufficio tempo addietro, non impedisce che si debba considerarla imprevedibile e straordinaria" (v. pag. 8 sentenza).

Tanto premesso va detto che nel caso in esame non solo non è stata fornita alcuna prova sulla presenza di adeguate misure di sicurezza nell'ufficio postale di cui il Picaro era direttore, ma al contrario, è emersa la prova (testimoniale):

- che già in precedenza l'ufficio postale era stato oggetto di almeno altre due rapine, di cui una con le medesime modalità adottate in occasione di quella del 5.7.1999 (ossia attraverso lo sfondamento delle vetrate con un autoveicolo condotto dai malviventi);
- che tutti i dipendenti avevano più volte denunciato che "quel luogo di lavoro non era affatto sicuro dal punto di vista delle protezioni dalle rapine";
- che "questa situazione era stata denunciata più volte anche da tutti gli altri colleghi e colleghe che chiedevano un rafforzamento delle misure di sicurezza ma nessuno fece nulla e le rapine continuarono" (██████████)

In altri termini risulta dimostrato che il datore di lavoro, in base alle precedenti esperienze, aveva il dovere di prevedere a priori la possibilità del verificarsi dell'evento, ed aveva, pertanto, l'obbligo di adottare tutte le misure, più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione: ciò che contrasta con l'asserito (dal Tribunale) carattere della straordinarietà ed imprevedibilità dell'azione criminosa.

Al contrario, nel caso di specie, essendosi l'evento già verificato più volte, ed addirittura la volta precedente con le medesime modalità di attuazione, lo stesso era perfettamente prevedibile ed evitabile, così come, assolutamente esigibile dal datore di lavoro l'apprestamento di misure di sicurezza più idonee a scongiurarne la realizzazione.

E che l'evento lesivo fosse prevedibile ed evitabile è indirettamente provato dalla seguente circostanza (pacifica in atti e provata).

Dopo la rapina del 5.7.1999 Poste Italiane provvide a trasferire (in data 17.6.2000) il proprio ufficio da via Consagro (dove si erano verificate le tre rapine: ██████████) a via Telesforo di Foggia.

Ora, in quest'ultima sede, dotata di vetrata antisfondamento (a differenza della precedente sede), dopo un anno e mezzo, precisamente in data 2.1.2002, veniva tentata una rapina con le medesime modalità adottate per le precedenti, ma in quella occasione i rapinatori non riuscivano a sfondare le vetrate (pur avendo utilizzato addirittura un muletto per aprirsi il varco).

In definitiva, quindi, essendo la rapina subita dall'ufficio 7 di Foggia nel luglio del 1999 un evento prevedibile a priori, incombeva sulle Poste Italiane l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso.

Al contrario dagli atti di causa emerge:

a) che la Società non aveva adottato nessun mezzo di tutela idoneo a prevenire situazioni di rischio per i dipendenti;

c) che la frequenza delle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, presso quell'ufficio postale avevano costretto i dipendenti a denunciare più volte la carenza delle misure di sicurezza;

d) che, pertanto, il datore di lavoro era perfettamente consapevole dei rischi a cui i dipendenti erano esposti e della prevedibilità dell'evento 'rapina';

d) che l'unico dispositivo di sicurezza presente nell'ufficio di cui il Picaro era direttore (ossia il sistema di allarme) non era funzionante (██████████)

Ne consegue che l'evento dannoso patito dal Picaro è da ascrivere ad esclusiva responsabilità di Poste Italiane s.p.a., non avendo adempiuto all'onus probandi, a suo carico, della concreta predisposizione di adeguate misure di tutela, ai sensi dell'art.2087 cod. civ.

Peraltro, alla stregua di quanto sin'ora descritto, non sembra condivisibile quanto sul punto ritenuto dal primo giudice, allorquando, per giustificare l'asserita (da Poste) adozione degli "standard di sicurezza" del settore, ha 'tentato' di valorizzare: a) l'ubicazione dell'ufficio postale all'interno di un cortile (che, però, era condominiale); b) l'insistenza di una cancellata (agevolmente sfondata dai rapinatori); c) il non facile accesso dalla strada (difficoltà facilmente superata dal fuoristrada dei malfattori, che giunsero con la stessa all'interno dell'ufficio postale: "sfondando la porta sono entrati con il muso del fuoristrada nell'ufficio, portandosi avanti tutti i mobili e le scrivanie che erano all'ingresso": ██████████ ud. dell'11.11.2002).

Infine, non sembrano potersi assolutamente condividere gli ulteriori (residuali) profili su cui sembra fondare la censurata decisione e, cioè: a) il fatto che il Picaro non avesse provato di aver "vissuto" altre situazioni di pericolo; b) l'omessa prova che la zona ove era allocato l'ufficio postale fosse caratterizzata da un considerevole tasso di criminalità; c) la mancata prova che nella precedente rapina qualcuno dei dipendenti avesse riportato danni fisici o psicologici; d) il difetto di prova che il Picaro fosse costantemente addetto al maneggio denaro.

Al riguardo è sufficiente ribadire quanto si è già detto; e cioè che, una volta dimostrati il fatto materiale e le regole di condotta che si assumono essere state violate (provando che il datore di lavoro aveva posto una condotta omissiva rispetto all'obbligo di adozione delle misure che, nell'esercizio dell'impresa, avrebbero dovuto essere adottate per tutelare dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro), il ricorrente non aveva alcun altro onere probatorio, spettando, invece, alla società datoriale dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero

provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che aveva colpito il dipendente derivavano da causa a lui non imputabile.

In questa prospettiva diventa quasi risibile fare riferimento ad altre pregresse situazioni di pericolo ovvero far dipendere la risarcibilità del danno sofferto:

- dalla prova di danni fisici riportati da un collega o da colleghi in una precedente rapina, o
- dalla dimostrazione del costante maneggio di denaro (quasi che la reintegrazione dell'afflizione fisica e psichica patita potesse essere 'ammessa' o 'agevolata' in caso di maneggio di denaro ed esclusa nel caso contrario!) o, infine,
- dalla conoscenza (o meno) del tasso di criminalità di questa o quella zona di Foggia.

L'appello, pertanto, deve essere accolto (nei limiti appresso indicati) e la sentenza impugnata riformata, con conseguente affermazione della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.

La consulenza medica espletata in prime cure ha accertato l'insorgenza di un "evento traumatico" determinato dall'episodio criminoso del luglio 1999 ed il conseguente "sviluppo nel tempo di un disturbo d'ansia con evidenti spunti fobico - ossessivi, cronicizzato nel tempo e strutturato nella personalità del soggetto"; con attuale persistenza di postumi permanenti che "configurano un danno biologico valutabile nella misura del 15%".

Tale ctu., esaustiva, motivata e priva di errori è condivisibile.

Pertanto, sulla scorta della stessa, è possibile riconoscere il diritto del Picaro al risarcimento del danno biologico sull'invalidità permanente nella misura indicata dal ctu., determinando, quindi, in € 22.500,00 la somma da liquidare a tale titolo (€ 1.500,00 a punto percentuale; anche in considerazione dell'età del ricorrente [60 anni] all'epoca del fatto).

Non si ritiene, invece, di accogliere l'iniziale richiesta risarcitoria (peraltro solo genericamente richiamata nell'atto di appello) quanto: **I)** al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, risultando ex actis l'intervenuto riconoscimento, da parte dell'INAIL, della natura di infortunio sul lavoro (di quanto occorso il 5.7.1999) e di una riduzione, nella misura dell'11%, della capacità lavorativa, con conseguente costituzione della relativa rendita; né sussistono le condizioni di legge per l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale eccedente quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria (ex art. 10 dpr. 1164/1965); **II)** quanto al danno biologico per il periodo d'inabilità temporanea, perché oggetto di un'iniziale richiesta non riscontrata dal ctu. e non più oggetto di specifico gravame; **III)** quanto al danno morale, perché derivante da un reato non ascrivibile alla condotta della società datoriale; **IV)** e, infine, quanto al danno da perdita di chance, perché solo allegato e mai dimostrato.

Alla soccombenza (valutata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio) segue la condanna della società datoriale al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte di Appello di Bari - sezione lavoro**


definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso del 10.5.2007, da Picaro Franco Ernesto Antonio avverso la sentenza resa in data 24.10.2006 dal giudice del lavoro del Tribunale di Foggia nei confronti dell'odierno appellante e di Poste Italiane S.p.A., così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza,
- condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento, in favore di Picaro Franco Ernesto Antonio, della somma di € 22.500,00, oltre accessori come per legge;
- condanna, altresì, la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per l'intero e per ciascun grado, in € 1500, di cui € 850 per onorario ed € 40 per esborsi, oltre accessori di legge, che distrae in favore dell'avv. Pasquale Fatigato, per dichiaratone anticipo.

Così deciso in Bari il 13.1.2009


Il Consigliere estensore

dr. Marcello De Cillis




Il Presidente

dr. Gianfranco Castellaneta



IL CANCELLIERE C/2  
Dott. Giuseppe LOPORCHIO



CORTE DI APPELLO DI BARI  
SEZIONE LAVORO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 16 MAR. 2009

IL CANCELLIERE C/2  
Dott. Giuseppe LOPORCHIO

